R.G. 11/2016 sovraindebitamento

TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato ex lege n. 3/2012 da DE DONATO BERNARDINO, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso;
- considerato che nella specie è stata fatta richiesta per accordo di ristrutturazione dei debiti, e non di piano del consumatore;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis della legge, il Giudice deve <anche ai fini dell' omologa> preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 l'accordo di ristrutturazione dei debiti si deve fondare su "*di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti*.....e che preveda, "*le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni*'', ed ancora che si deve essere " *assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai sensi dell' art. 545 codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.....*", specificando che "*è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni in caso di liquidazione*" dovendosi in merito avere "*riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*"; si rileva inoltre che la norma *de qua* dispone anche che "*con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell' Unione europea, all' imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere solo la dilazione di pagamento*";
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) dell' art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista,

dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- considerato che dopo il provvedimento che ha disposto l' integrazione e con particolare riferimento alla questione della convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria, ed alle garanzie prestate per l' esecuzione <ed essendo il pagamento rateale del debito, con protrazione per la durata di cinque anni, stato proposto da/per soggetto ultraottantenne e con invalidità> al fine della presentazione *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti*.....e che preveda, *"le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti"*,, risultano essere stati forniti idonei riscontri ed integrazioni al piano, ed al fine del vaglio di ammissibilità e suscettibilità di fissazione dell' udienza per l' omologazione;

- considerato che, alla stregua delle precisazioni rese e delle specificazioni desumibili dal corredo documentale allegato, la proposta di accordo è stata ritenuta suscettibile di trasposizione ai creditori, ai fini delle correlate valutazioni, ed alla stregua di quanto previsto dall' art. 9 legge cit., atteso anche che:

a) sono state rese precisazioni e specificazioni in ordine ai titoli fondanti i debiti oggetto di richiesta, essendo stato chiarito che i debiti saranno oggetto di pagamento rateale e dilazionato;

b) per quanto disposto ex art. 7 comma I°, e circa quanto specificamente previsto in merito al soddisfacimento dei creditori privilegiati, si è dato quindi riscontro nei termini di cui al punto precedente;

c) quanto alle garanzie fornite a sostegno del piano e relativa fattibilità, stante quanto previsto specificamente dall' art. 8 comma II°, si è evidenziato che i pagamenti saranno comunque garantiti da soggetto <De Donato Bruno> che ha uno stabile rapporto di lavoro dipendente, e che percepisce un mensile di € circa 2.250,00; risulta allegata agli atti la dichiarazione apposita del suddetto garante De Donato Bruno;

d) i pagamenti saranno dilazionati in 60 rate mensili di uguale importo, e per la somma di € 120,00 mensili, messe a disposizione dal reddito

complessivo del proponente, al netto delle somme occorrenti per il fabbisogno mensile;

e) quanto ai beni del debitore, è stato quindi precisato che trattasi di quote parte di beni immobili, anche di beni strutturalmente unificati e quantunque contraddistinti da differenti identificativi catastali, e pertanto di difficile alienazione; è stato anche precisato che i beni immobili di maggior valore <lett. D) fabbricato rurale e pertinenze (valore indicato in € 32.371,00), e lett. E) fondo agricolo di maggior valore (valore indicato in € 63.606,00)> risulterebbero essere di difficile commercializzazione, in considerazione della crisi del mercato di riferimento <immobili rurali> ed essendo stato precisato che il fondo agricolo di maggior valore, è ad oggi gravato da contratto di affitto, con scadenza al 2031; stante quindi la dedotta difficoltosa realizzazione a mezzo procedimenti esecutivi coattivi, si è evidenziato non costituire la relativa liquidazione una più vantaggiosa alternativa.

Quanto innanzi ha indotto ad inferire valutazioni sulla prospettiva temporale di riferimento, e correlata fattibilità, essendo stata rimessa alle valutazioni dei creditori, la più probabile convenienza <ed in concreto> del piano rispetto all' alternativa liquidatoria <anche per quanto precisato in ordine ai cespiti in piena proprietà (quelli sub lett. D) ed E) sopra richiamati), ed ai valori di riferimento come sopra indicati, e tanto anche a fronte della previsione di pagamenti rateali protratti in un periodo piuttosto lungo, vista l' età del proponente>;

- considerato quindi che è stata fissata l' apposita udienza ex art. 10 ed 11 della legge, e risultano essere stati notiziati i creditori, al fine di esprimersi sulla proposta;
- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- rilevato che la proposta è stata sottoscritta anche dal soggetto che dovrà garantirne i pagamenti e l' adempimento, e tanto ai sensi di quanto previsto ai dall' art. 8 comma II° (la proposta **deve** essere sottoscritta anche dai terzi che

consentono il conferimento dei redditi (o beni) sufficienti per assicurarne l' attuabilità);

- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti, e rilevato che alcuno dei creditori avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie, avendo peraltro uno dei creditori espressamente approvato la proposta;
- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012, potendosi procedere alla omologa in presenza dei presupposti e non essendo pervenute manifestazioni di dissenso rispetto alla proposta;

P.Q.M.

OMOLOGA l' accordo di ristrutturazione così come predisposto e presentato da DE DONATO BERNARDINO.

DISPONE che il suddetto debitore suddetto effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso del professionista incaricato e per l' attività prestata.

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa sull' esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera, 22/11/2012

Il Giudice

Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 24 NOV. 2017
IL CANCELLIERE